



COMUNE DI NAPOLI

Gabinetto del Sindaco

DECRETO SINDACALE

PROGRESSIVO ANNUALE
15 SET. 2016
PROG. n. 309

Prot. 55 del 15/09/2016

Oggetto: Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di "ABC Napoli" - Azienda Speciale.

IL SINDACO

Premesso che

- l'Azienda Acqua Bene Comune - Napoli, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un'Azienda Speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000. Nei termini di legge e dello statuto vigente, il Comune di Napoli approva gli atti fondamentali, provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati di gestione ed esercita la vigilanza. Non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Ispira il proprio operato a criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno sviluppo sostenibile delle comunità umane che tenda all'eguaglianza sostanziale;
- l'art. 4 dello Statuto di ABC Napoli stabilisce che, fermo restando il disposto dell'art. 112, comma 1, TUEL, oggetto di ABC è la gestione del servizio idrico integrato e dei beni comuni ad esso connessi, nonché la realizzazione delle opere destinate al suo esercizio, in conformità alle leggi, al presente statuto, al contratto di servizio ed alle finalità e indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.
Il servizio idrico integrato si riferisce:
 - a) alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili;
 - b) alla raccolta, depurazione e smaltimento di acque reflue e di falda;
 - c) ai servizi di fognatura;
- ai sensi dell'art. 6 dello Statuto di "ABC Napoli", il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'azienda nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale; attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministrazione comunale di Napoli, per il tramite dell'Assessore ai Beni Comuni e dell'Assessore alle Partecipate;
- l'art. 7 dello Statuto stabilisce che *"Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, e presentano requisiti di comprovata competenza tecnica, amministrativa, giuridica e manageriale. Due membri sono individuati tra componenti di associazioni ambientaliste, assicurando evidenza pubblica [...]";*
- il Sindaco di Napoli, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2449 del codice civile, nonché degli artt. 7 e 8 del vigente Statuto di ABC, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione in considerazione del rapporto fiduciario esistente con il socio pubblico. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/5/2014, avente ad oggetto: "Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revocche di rappresentanti del Comune presso Enti, Società, ancorché consortili ed Istituzioni", è stato approvato il testo coordinato del Regolamento di cui trattasi;
- gli articoli 3, 4, 5 e 9 del sopracitato Regolamento disciplinano le nomine e revocche dei rappresentanti del Comune;
- l'art. 38 dello Statuto ABC Napoli stabilisce che il Consiglio comunale, a norma delle leggi vigenti, determina la programmazione ed esprime gli indirizzi cui ABC si attiene nella gestione aziendale, con particolare riferimento alla vocazione pubblica dell'azienda ed alla natura dell'acqua bene comune.

- che l'art. 39 del citato Statuto prevede che il Sindaco, anche tramite un suo delegato, sovrintende al perseguimento della vocazione pubblica di ABC, conformemente alla natura dell'acqua bene comune, in attuazione dei principi di trasparenza informazione e partecipazione democratica.

Dato atto che

- con Decreto n. 48 del 04/03/2016, il Sindaco di Napoli ha conferito, in seno al C.d.A. di ABC Napoli - Azienda Speciale, l'incarico di Presidente a Maurizio Montalto e di Consigliere a Mariarosaria Luongo e Fabrizio Martone;
- con Decreto Sindacale n. 82 del 30/03/2016, il predetto organo di amministrazione è stato integrato con la nomina degli ulteriori consiglieri Costanza Boccardi e Carlo Borriello, in rappresentanza delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 Legge 349 del 8.07.1986;
- con Decreto n. 106 del 20/04/2016, il Sindaco di Napoli nel prendere atto della rinuncia alla nomina da parte di Costanza Boccardi, ha nominato Consigliere di Amministrazione Maria Fioretti, sempre in rappresentanza delle Associazioni di Protezione Ambientale.

Rilevato che

- questa Amministrazione ha espresso il proprio indirizzo in merito alle fasi di realizzazione del Ciclo Idrico Integrato, di cui ABC è soggetto gestore, attraverso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 06/08/2015 e la successiva di Giunta Comunale n. 843 del 18/12/2015, in armonia con la convenzione siglata ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2015, con la quale veniva affidato il servizio;
- l'avv. Montalto, nell'attuale qualità di Presidente del C.d.A., ed in precedenza nella veste di Commissario straordinario (cfr. Decreto Sindacale n. 293 del 27.07.2015), ha disatteso gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale. In particolare:
 - 1) con determinazione n. 38 del 29.12.2015, l'avv. Montalto, nella qualità di Commissario, risulta aver dato mandato agli uffici di ABC di procedere alle attività prodromiche alla realizzazione concreta del ciclo integrato delle acque e quindi all'attuazione degli adempimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 843/2015, in conformità agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente (d.lgs. 152/06).
 - 2) successivamente, sollecitato, con nota del 24.02.2016, dal Direttore Generale del Comune di Napoli e dall'Assessore al ramo, a dare applicazione agli indirizzi formulati dall'Amministrazione, lo stesso ha reiterato l'invito alle direzioni aziendali a svolgere le necessarie valutazioni tecniche, giuridiche e contabili, finalizzate all'attuazione degli intenti dell'Ente controllante.
 - 3) inoltre, in data 29.02.2016, il predetto Commissario informava l'Amministrazione comunale circa l'interlocuzione posta in essere con il Commissario dell'ATO2, ing. Bruno, relativamente alla prima fase di realizzazione del ciclo integrato, mediante il passaggio degli impianti e del personale del Consorzio di depurazione liquami San Giovanni. In tale comunicazione, ancora una volta, non si rappresentava alcun elemento ostativo all'operazione de qua.
 - 4) ai predetti atti, che, all'apparenza, evidenziavano un comportamento di formale condivisione degli indirizzi ricevuti, non ha fatto seguito alcun riscontro informativo all'Amministrazione comunale in merito agli esiti delle attività assegnate alle direzioni aziendali ai fini dell'attuazione degli indirizzi tesi al trasferimento dei vari segmenti di gestione del ciclo integrato delle acque. Tale comportamento omissivo de facto rappresenta una violazione delle previsioni statutarie di cui all'art. 14 lett. b, che attribuiscono al Presidente del C.d.A. un ruolo d'impulso e di controllo (... "vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del Direttore...").
 - 5) ed ancora, nel corso dei mesi successivi, l'avv. Montalto, prima nella veste di Commissario, e poi in quella di Presidente del neo istituito Consiglio di Amministrazione, ha omesso di rappresentare a quest'Amministrazione eventuali nuove e dirimenti valutazioni ostative allo svolgimento delle attività di trasferimento degli impianti di fognatura, finendo con il lasciar spirare il termine per l'avvio delle operazioni fissato con la già citata Deliberazione di G.C. 843/15 e successive proroghe. Tale omissione costituisce un evidente inadempimento degli obblighi della Convenzione stipulata e, si traduce nella violazione del principio generale di leale collaborazione che deve intercorrere tra l'Ente strumentale - di cui il Presidente del C.d.A. costituisce il vertice - e l'Amministrazione controllante.
 - 6) con Delibera n. 10/2016, il C.d.A. adottava all'unanimità il budget previsionale 2016, documento fondamentale, in considerazione anche del carattere autorizzatorio per le attività di competenza dell'azienda

speciale. Orbene tale documento violava statuto e normativa in più punti, così come, in sintesi, di seguito si riporta:

- non prendeva in considerazione gli atti di indirizzo forniti in più occasioni dall'Amministrazione comunale (v. *ex multis* D.C.C. n. 33 del 2015 e D.G.C. n.843 del 2015) e in tal modo si poneva in diretto contrasto con la normativa in argomento (co. 6, dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000) e con lo statuto della stessa ABC (art. 38);
- non considerava tra i ricavi le somme stanziare a bilancio comunale (4,9 M€ in ragione d'anno per almeno un triennio) per dare attuazione agli adempimenti di cui alla citata DGC 843/15;
- prevedeva un "utile" d'esercizio di 1,2 M€, ciò in contrasto con la normativa in argomento (comma 4, dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000) e con lo statuto della stessa ABC (artt. 2 e 33), che prevedono invece l'equilibrio economico;
- alla voce B.12 del conto economico, oltre agli accantonamenti per rischi specifici, vi era un accantonamento per rischi generici di 4 M€, per il quale non si ravvedono i presupposti della iscrizione ai sensi dell'art. 2423 bis e dei principi contabili OIC 12 e 19;
- a fronte di una previsione di nuove assunzioni rappresentata nella nota di accompagnamento al budget, non era presente un piano triennale del fabbisogno, che richiamasse esplicitamente la compatibilità delle predette assunzioni con la normativa vincolistica e gli atti di indirizzo dell'Amministrazione in argomento;

Tanto premesso, il budget previsionale, così come predisposto, risultava carente relativamente a completezza, chiarezza e veridicità e non rispondente nella struttura alle previsioni di legge, non fornendo dunque gli elementi minimi per una sua valutazione in termini autorizzatori, ai sensi del comma 8, dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000, né attestava, nell'ambito delle previsioni formulate, il rispetto della normativa vincolistica di spesa applicabile alla azienda speciale ABC. Inoltre, non essendo coerente con gli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale, non possedeva il carattere previsionale utile per la formazione del bilancio previsionale dell'Ente. Per finire, le riserve generiche, l'utile e la mancata contabilizzazione dei trasferimenti comunali all'uopo previsti, rappresentavano in modo inequivocabile, oltre che violazioni normative e statutarie, la capacità dell'Azienda di avviare la fase di *start up* del conferimento del CII in equilibrio economico, avendo l'azienda, su base previsionale, risorse economiche non utilizzate ammontanti a 10,1 M€.

7) nei mesi di luglio ed agosto 2016, su impulso dell'Amministrazione comunale ed al fine di superare l'*impasse* determinata dalla condotta inspiegabilmente omissiva di cui sopra, si sono avviate consultazioni ai massimi livelli di responsabilità tra Comune e l'Azienda speciale ABC Napoli. In tale sede è emerso che l'attività richiesta alle direzioni aziendali è stata da queste portata a termine, senza che il C.d.A. ne informasse l'Amministrazione, che pure ne attendeva gli esiti.

Sempre nel corso di dette riunioni, il C.d.A., e, particolarmente, il Presidente, sostanzialmente modificando la posizione formalizzata a suo tempo in diverse comunicazioni nel ruolo di Commissario, ha eccepito per la prima volta l'impraticabilità dell'operazione di conferimento, accampando una generica preoccupazione circa la copertura dei relativi costi. La suddetta eccezione è stata confutata nei termini già rappresentati nella deliberazione di G.C. 843/2015, con riferimento alla circostanza che il trasferimento del ramo fognatura ha carattere progressivo e graduale e che la corretta quantificazione dei costi sarebbe discesa dal PEF, da redigersi a cura di ABC. La pretestuosità di un simile rilievo emerge dalla natura stessa della azienda speciale come sancita nell'art. 114 del TUEL, da cui derivano *tout court* i corrispondenti obblighi di copertura finanziaria da parte dell'Ente controllante.

Peraltro, l'impedimento in merito alla apertura dei conti nell'arco di un triennio come eccepito dal C.D.A. in base ad un parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, a norma dell'art. 2 co. 2 lett. b) del D.P.R. 902/86, si fonda su un riferimento relativo ad una disposizione abrogata per incompatibilità tacita (cfr. TAR Lazio-Latina sentenza n. 329 del 22.03.2005).

A tali motivazioni, veniva obiettata una pregiudiziale richiesta di copertura piena di ogni singola operazione di trasferimento, in ogni fase del rapporto di affidamento, in aperto contrasto con le previsioni normative di equilibrio economico assicurabili all'esito della redazione del PEF (di prossima elaborazione) e mediante la tariffa di utenza, all'interno del Piano d'ambito, equilibrio da perseguirsi per l'unitarietà del Servizio affidato (SII), e nell'arco della durata complessiva dell'affidamento (v. art. 149 D. Lgs.152/2006). Non è da sottacersi anche la previsione di un fondo perequativo, come regolato dalla L.R. Campania n.15/2015.

Considerato che

il comportamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione concretizza un evidente contrasto rispetto agli indirizzi espressi in materia dall'Amministrazione comunale, che, oltre ad apparire tardivo e pretestuoso, viola apertamente lo Statuto dell'Azienda;

che questo costituisce elemento già di per sé sufficiente a considerare irrimediabilmente pregiudicato il vincolo fiduciario;

altresì, l'inerzia e i ritardi dell'organo di amministrazione in ordine al rispetto delle fasi di realizzazione del C.I.I., espone l'ABC a gravi rischi di natura industriale, in quanto ad oggi l'Azienda, pur possedendo le relative potenzialità, nell'ipotesi di un procedimento di evidenza pubblica di aggiudicazione del Servizio d'ambito, vedrebbe pregiudicate le proprie *chances*, non avendo i requisiti minimi di integrazione del ciclo delle acque per candidarsi a Gestore dell'Ambito Distrettuale di Napoli;

inoltre, la condotta del Presidente e dei componenti del C.d.A. violativa dei legittimi indirizzi politici, pone l'Amministrazione comunale nell'impossibilità di perseguire la propria azione amministrativa, per la cura di un interesse generale di particolare rilievo quale il diritto sociale fondamentale dei cittadini alla fruizione dell'acqua;

pertanto le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione tratteggiano un quadro che suscita forte preoccupazione, che mina le basi della fiducia che deve sussistere in ogni momento del rapporto tra Amministrazione nominante e soggetti nominati e al cui venir meno si concretizza una giusta causa di recesso, anche atteso che il Comune di Napoli è fortemente impegnato per la realizzazione del Ciclo Idrico Integrato (CII) proprio attraverso la propria Azienda speciale ABC Napoli, ed il Sindaco è garante dell'acqua bene comune anche in ossequio al referendum popolare 2011;

Letti

l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

lo Statuto di ABC Napoli – Azienda Speciale;

gli artt. 2383 e 2449 del codice civile;

il Regolamento Nomine del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 15/5/2014;

DECRETA

Revocare, in ragione di giusta causa, ai sensi dell'art. 2383 terzo comma del codice civile ed in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto di ABC:

l'incarico di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, a Maurizio Montalto;

gli incarichi di Consiglieri di Amministrazione, a Mariarosaria Luongo, Fabrizio Martone, Maria Fioretti e Carlo Borriello.


Luigi de Magistris